

*Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 le parole *“sono autorizzati alla vendita di”* sono sostituite da *“possono vendere”*.
2. Al dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 le parole *“al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni”* sono sostituite dalle parole *“alla dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“La dichiarazione di inizio attività deve contenere altresì l'impegno a rispettare le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo nonché le modalità di vendita di cui all'articolo 5.”*.
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 le parole *“possono essere autorizzate”* sono sostituite da *“possono presentare la dichiarazione di inizio di attività”*.
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 5 è abrogato.
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 6 è sostituito dal seguente: *“Resta ferma la necessità di assicurare un corretto sviluppo del settore distributivo della stampa quotidiana e periodica con particolare riguardo alla necessità di favorire l'accesso all'informazione e garantire la fruizione del servizio. In ogni caso, eventuali limitazioni alle nuove aperture possono essere correlate esclusivamente alla finalità della tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. A tal fine sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici. Esclusivamente con riferimento alle disposizioni del presente comma i comuni possono adottare provvedimenti di programmazione delle nuove aperture”*.
7. All'articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 la parola *“autorizzazione”* è sostituita da *“dichiarazione di inizio di attività”*.
8. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo il comma 2, inserire il seguente: *“2bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle testate contenenti prodotti diversi da supporti integrativi o da beni ad esse funzionalmente connessi, che non siano commercializzate anche autonomamente nei punti vendita”*.
9. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 è abrogato.
10. All'articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416 dopo il comma secondo inserire il seguente: *“Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo alle testate contenenti prodotti diversi da supporti integrativi o da beni ad esse funzionalmente connessi, che non siano commercializzate anche autonomamente nei punti vendita”*.